

**Cisal**

00187 ROMA  
Salita di San Nicola  
da Tolentino 1/B  
Tel. 06.3207941 r.a.  
Fax 06.3212521

**Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.****7 novembre 2023****Audizioni preliminari all'esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926).****Audizione della CISAL****§§§****PREMESSA**

Il Paese attraversa un momento critico; certamente preoccupano le dimensioni assunte dal debito pubblico, dilatatosi anche per ragioni obiettivamente straordinarie (pandemia e destabilizzazione geopolitica internazionale) e fortemente condizionato da alcune scelte politiche interne (bonus edilizio).

In tale contesto, la portata complessiva della manovra, pari a 24 miliardi di cui circa 16 in extra deficit, rivela un atteggiamento prudente, che se da un lato comprensibilmente si muove nell'ottica di garantire la tenuta dei conti pubblici non tralasciando, quindi, l'obiettivo di fondo di un rientro del debito, dall'altro apre ad un quadro di interventi volti al sostegno di famiglie e lavoratori, per i quali resta indispensabile assicurare un recupero del potere d'acquisto, messo a dura prova dall'esplosione delle dinamiche inflattive.

Rispetto a tale specifico problema la CISAL, conferma la propria tesi sulla **anomalia del fenomeno inflattivo attualmente in corso**, indotto dal rialzo dei prezzi dei beni energetici e da extra profitti realizzati dalle imprese, più che da eccesso di domanda; una situazione inedita per la quale le contromisure più classiche, ovvero rialzo dei tassi e calmieramento delle retribuzioni sembrano avere un'efficacia limitata; inoltre preoccupano non poco, in prospettiva di breve termine, le conseguenze che potrebbe comportare la recente crisi apertasi nel vicino oriente.

Preme evidenziare che la tesi secondo cui un aumento "eccessivo" delle retribuzioni possa determinare un'ulteriore vampata inflattiva, originando una spirale salari-prezzi, rischia di condizionare negativamente le dinamiche relative al rinnovo dei contratti di lavoro (che, pur escludendo i rinnovi del pubblico impiego relativi alla tornata 2022-2024, dovrebbero coinvolgere 6,1 milioni di dipendenti, il 49,6% del totale), rafforzando posizioni datoriali tese a limitare la

crescita delle retribuzioni mantenendole magari ben al di sotto della misura indicata dall'indice IPCA.

Le risorse disponibili rimangono modeste anche a causa delle stime di crescita che sono riviste al ribasso. La previsione di crescita annuale del PIL in termini reali del 2023 scende dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, scende dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall'1,1 per cento all'1,2 per cento.

§§§

## FISCO E CUNEO CONTRIBUTIVO

Ciò premesso, la CISAL ritiene di dover esprimere un **giudizio complessivamente favorevole** sullo scostamento di bilancio che il Governo intende attuare, anche in relazione alla non irrilevante circostanza che molte delle risorse attraverso lo stesso liberate dalla Manovra finiscono per trovare una destinazione che appare congrua, in quanto volta al sostegno dei redditi, alla tutela delle famiglie nonché al rafforzamento di alcuni servizi; restano in tale contesto alcune lacune, che pure è giuste porre all'attenzione del legislatore.

Va evidenziato come il giudizio positivo scaturisca considerando, unitariamente alle misure previste dal DDL Bilancio, anche le ulteriori previsioni contenute in atti collegati, in particolare nello *Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*, trasmesso al Parlamento per il previsto parere, in data 27 ottobre. A tal riguardo appare doveroso riconoscere come l'avvio della Riforma Fiscale, ivi previsto, con **l'ampliamento della no tax area** (che per i lavoratori dipendenti sale a 8.500 euro) e **l'accorpamento** delle prime due "vecchie" **aliquote IRPEF**, con l'abbassamento di 2 punti del prelievo per i redditi tra i 15.000 e i 28.000 contribuisca senz'altro alla protezione e tutela delle famiglie con redditi bassi, in armonia con le previsioni contenute nella manovra.

Tornando al DDL Bilancio, certamente appare apprezzabile il rifinanziamento per il 2024 del **taglio del cuneo contributivo**, rivolto ai redditi medio bassi, nella misura già proposta nel 2023; **rimane ferma, tuttavia, la richiesta di rendere strutturale tale taglio ed estenderne gli effetti al rateo di tredicesima.**

L'effetto positivo di appesantimento delle buste paga viene completato da altre 2 misure che il nostro sindacato aveva esplicitamente richiesto, ovvero l'innalzamento per tutti a 1.000 euro dei **fringe benefits** e la conferma della **tassazione dei premi di risultato** con aliquota agevolata del 5%.

**Rispetto a questo capitolo resta ferma la nostra richiesta**, magari da perseguire anche in momenti successivi a quello attuale, **di azzerare la tassazione dei redditi da contrattazione decentrata e introdurre una tassazione agevolata anche sulle tredicesime.**

**Al fine di garantire una parità di trattamento fiscale, chiediamo, inoltre, l'estensione al settore pubblico dell'applicazione della disciplina che regola la detassazione dei premi di produttività, ad oggi riservata al solo settore privato.**

§§§

## **PUBBLICO IMPIEGO**

La manovra stanziava risorse per il **rinnovo dei contratti del pubblico impiego**; anche in relazione a questo tema è corretto dare atto al Governo di aver liberato risorse in misura apprezzabile, attuando un deciso cambio di passo rispetto alla deprecabile abitudine, reiteratasi a lungo nel recente passato, di posticipare a lungo il rinnovo dei contratti pubblici, con effetti disastrosi non solo sulle retribuzioni, ma sulla funzionalità stessa della nostra pubblica amministrazione. Si tenga presente, al riguardo, che non si è ancora concluso l'iter di sottoscrizione dei contratti relativi al triennio 2019-2021, per alcuni dei quali il negoziato non è stato nemmeno avviato! Il ritardo nella definizione dei CCNL e conseguentemente nell'adeguamento delle retribuzioni, costituisce uno dei fattori, assieme alla scarsa dinamicità delle carriere, alla limitata valorizzazione del merito e, soprattutto in alcune amministrazioni, all'inadeguata applicazione degli strumenti di flessibilità e conciliazione vita-lavoro, che incidono sull'attrattività della Pubblica Amministrazione, sulla sua capacità di reclutare (e successivamente mantenere) personale con elevate professionalità e competenza.

La manovra in esame, le cui disposizioni debbono essere lette coordinandole con le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, (che ha anticipato già a dicembre del 2023, per il personale statale a tempo indeterminato l'erogazione della IVC prevista per il 2024, ricalcolata al 3,35% prevedendo, a tal fine, uno stanziamento di due miliardi), evidenzia in ogni caso, rispetto al passato, una maggiore attenzione alle necessità dei lavoratori pubblici. A partire dal ricalcolo al 3,35% della IVC dal 2024 e dell'anticipo della stessa per gli statali già nel 2023.

Dal punto di vista della congruità delle risorse complessivamente stanziate per il rinnovo dei CCNL, tenendo conto anche delle disposizioni contenute nella manovra e negli atti collegati a favore del lavoro dipendente, quali, in primis, l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dall'art.5, e l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF, si reputa che le medesime siano sufficienti per aprire la stagione contrattuale del triennio 2022-24.

Riteniamo comunque utile prendere in considerazione **la possibilità di integrare lo stanziamento previsto nel DDL Bilancio, con eventuali risorse aggiuntive**, recuperate anche nel corso del 2024, e collegate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In tal senso va ricordato come nella tornata 2019-2021 furono recuperate risorse aggiuntive, stanziata nella legge di bilancio per il 2022, per finanziare il nuovo ordinamento professionale e il superamento dei limiti all'incremento dei Fondi risorse decentrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Va inoltre chiarito come gli stanziamenti disposti in manovra dall'art.10 afferiscano alle Amministrazioni Statali; vi è poi lo stanziamento previsto dall'art. 41 il Servizio Sanitario Nazionale; per tutti gli altri enti e amministrazioni pubblici gli oneri per i rinnovi contrattuali sono posti a carico dei rispettivi bilanci (ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 165/01) e debbono essere, tuttavia, determinati sulla base dei criteri previsti per le Amministrazioni Statali. In tal senso riteniamo che il Governo debba comunque garantire la parità di trattamento per tutti i dipendenti anche in relazione alle tempistiche previste. Ciò vale, in particolar modo, **per il rinnovo contrattuale del personale delle Funzioni Locali**, posto che per il settore sanitario la manovra, come già indicato, ha comunque previsto un finanziamento a carico dello Stato anche ai fini del rinnovo dei contratti collettivi.

Al di là dei finanziamenti per i rinnovi contrattuali, restano in ogni caso impregiudicate le nostre richieste finalizzate ad **estendere anche al pubblico impiego alcune misure fiscali, quali la detassazione del salario accessorio legato alla produttività o comunque alla contrattazione decentrata e delle tredicesime.**

**Si chiede, inoltre, di estendere anche al settore pubblico l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del DDL Bilancio in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, con particolare riferimento al comma 4 che consente di utilizzare i premi di produzione spettanti al lavoratore a copertura dell'onere di riscatto, facendoli rientrare nella disciplina di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”)**

Al tempo stesso rimane ferma la necessità di dare un **maggiore sostegno al comparto Scuola**, per il quale vi è la necessità di prevedere, accanto a procedure concorsuali ordinarie, con l'accesso di tutti gli idonei nelle graduatorie finali, anche procedure riservate annuali e di reclutamento da graduatorie per soli titoli con particolare valorizzazione del servizio prestato nel sistema nazionale di istruzione, senza peraltro escludere insegnanti di religione o educatori. È indispensabile **ripristinare il doppio canale di reclutamento** utilizzando in via ordinaria anche le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima e di seconda Fascia, in caso di esaurimento o incapienza delle relative Graduatorie a Esaurimento, per conferire il 50% del contingente utile alle immissioni in ruolo previa attivazione di corsi di abilitazione/specializzazione per il personale nominato. Questo sistema consentirebbe non solo di rispondere in modo più diretto, semplice ed efficace alla richiesta di personale immediatamente disponibile a ricoprire tutte le cattedre nella provincia, ma anche

l'accesso per merito del personale precario con più di 36 mesi di servizio a tutti gli incarichi sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, rispondendo, così, anche al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora attiva. Risulta irragionevole privarsi di risorse umane valutate positivamente che hanno superato un anno di prova, soltanto perché assunte con clausola rescissoria, come è altrettanto irragionevole non prevedere l'integrazione delle graduatorie dell'ultimo concorso straordinario. Sulla mobilità, come chiede la UE, bisogna favorire i trasferimenti intercompartimentali e provinciali sul 100% dei posti, rimuovendo ogni vincolo.

È necessario prevedere deroghe al dimensionamento scolastico che nei prossimi anni penalizzerà oltre mille istituti con un costo particolarmente elevato per le istituzioni scolastiche situate in aree disagiate (piccole isole, e scuole montane) ma che in generale rischia di compromettere la funzionalità degli istituti scolastici.

Occorre una previsione normativa che riveda i criteri del DPR 81 del 2009 in relazione al rapporto numerico alunni/insegnanti, in primo luogo per migliorare l'efficacia didattica e mitigare il fenomeno della dispersione scolastica che registra percentuali ben al di sopra della media europea.

Sul fronte dell'Inclusione è urgente l'inserimento dei posti di sostegno in deroga nell'organico di diritto oltre all'accesso diretto al TFA sostegno per tutti i docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno, adeguando tutti i posti in deroga pluriennali in organico di diritto.

Va sottolineato che la professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, deve essere riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e deve, pertanto, beneficiare di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori. La necessità di studiare continuamente metodologie didattiche efficaci e da personalizzare in base alle esigenze dei singoli alunni contribuisce ad innalzare i già elevati rischi di incorrere in patologie da burnout che deve portare a rivedere l'età pensionabile.

§§§

## **SANITA'**

Per quanto concerne la Sanità, si giudicano positivamente le previsioni contenute nella manovra, con particolare riferimento agli incrementi del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, disposti dall'art.41, rispettivamente di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, di 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Va tuttavia sottolineato come, al fine di giudicare l'adeguatezza e coerenza dei livelli di spesa sanitaria, la medesima dovrebbe essere considerata non solo in termini assoluti, ma anche in termini percentuali rispetto al PIL.

Si ricorda, in tal senso, come secondo le previsioni contenute nella NADEF a legislazione vigente la spesa sanitaria in rapporto al PIL, avrebbe dovuto assestarsi dal 2024 al 6,2%, ovvero a un livello inferiore rispetto al 2019 e pari al quello del 2004 e ciò pur prevedendosi un aumento di spesa in termini nominali

Un basso livello di spesa in rapporto al PIL rappresenta un fattore di grave criticità. Anche perché già prima della pandemia la spesa sanitaria italiana si attestava ben al di sotto della media Europea, scontando differenziali assolutamente rilevanti rispetto ai principali paesi europei, in primis la Germania. Ricordiamo inoltre come la contrazione della spesa sanitaria determinata dalle politiche di austerità, abbia provocato nel tempo una drastica riduzione delle capacità ricettive del nostro sistema sanitario che ha contribuito a determinare effetti devastanti durante la pandemia (fra il 2010 e il 2019 i posti letto disponibili nel nostro Paese sono diminuiti di 27.000 unità, attestandosi sui 316,3, ogni 100.000 abitanti, rispetto a una media UE di 531,9).

Auspichiamo una generale decisa inversione di tendenza sulla spesa sanitaria, considerando, a tal fine, le disposizioni contenute nella manovra un primo passo importante ma non ancora definitivo.

§§§

## PREVIDENZA

Si prende atto che **il vincolo per ottenere la pensione di vecchiaia a 67 anni viene ridotto da 1,5 a 1 volta l'assegno sociale**. Si tratta di un tema particolarmente caro alla CISAL che in più occasioni ha evidenziato la discrasia di trattamento tra i coloro che sono disciplinati dal sistema misto (per i quali il vincolo dell'1,5 volte la misura dell'assegno sociale non esiste e viene riconosciuto il diritto alla pensione, oltretutto integrata al minimo, al raggiungimento dei 67 anni) e coloro che sono disciplinati esclusivamente dal sistema contributivo, per i quali invece la limitazione è stata introdotta.

La modifica che viene apportata, seppure positiva, tuttavia non appare ancora idonea a garantire una completa parità di trattamento, posto che **permane comunque il vincolo del raggiungimento di un importo della pensione contributiva pari al valore dell'assegno sociale**. Si tratta di un nonsense, posto che comunque lo Stato sarebbe tenuto ad erogare, a carico della fiscalità generale, l'assegno sociale per gli anni necessari al raggiungimento del requisito di età maggiorato (ad oggi 71 anni).

Perplessità infine sulle modalità con cui si intende procedere alla **modifica delle aliquote di rendimento di alcune gestioni previdenziali del pubblico impiego**, (dipendenti Enti Locali, personale sanitario, maestri, ufficiali giudiziari). A tal riguardo, si sottolinea come, nelle interlocuzioni sul tema della Previdenza, svoltesi nel corso del corrente anno, sia con il Governo che il ministro competente, nonché nelle sessioni di confronto tecnico con l'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto della spesa previdenziale, le Organizzazioni Sindacali non siano state mai partecipate circa gli interventi di adeguamento delle aliquote di rendimento

delle gestioni previdenziali previsti all'art.33 del DDL Bilancio. Così come non sono state oggetto di confronto con le Confederazioni e le organizzazioni di categoria le modifiche della misura dell'indennità di malattia della gente di mare, previste all'art.32 del DDL in esame. Trattasi, in entrambi i casi, di scelte non condivisibili, nel metodo ancor prima che nel merito, che avrebbero dovuto essere trattate nell'ambito degli specifici contesti di riferimento.

**Per quanto concerne la conferma per il 2024 dell'APE sociale** (con requisito anagrafico portato a 63 anni e 5 mesi) si evidenzia una problematica relativa all'identificazione dei soggetti di cui al comma 179 lettera d) della legge 232/2016.

La norma originaria prevedeva che il beneficio fosse riservato ai *“lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla medesima legge. Successivamente la Legge di Bilancio per il 2022 (234/2021) all'art. 1 comma 92 ha previsto che: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) e' di almeno 32 anni.”*

Tale norma non indicava un periodo di validità limitato rispetto all'efficacia delle disposizioni Ivi contenute, onde per cui dovrebbe ritenersi tutto vigente. Va rilevato tuttavia che l'art.1 comma 289 della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) abbia previsto: *“289. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023.”*. Risulta dunque essenziale **chiarire** - e a questo punto specificare nel testo dell'art.30 del DDL Bilancio - **se si intende vigente o meno la disposizione di cui al comma 92 art. 1, Legge 234/2021, che, in ogni caso la scrivente O.S. chiede essere confermata.**

**Si ritiene, inoltre che fra le categorie di lavoratori interessati debba essere inserito il personale docente di ogni ordine e grado.**

In materia di previdenza, infine, restano ferme le richieste di approntare una riforma complessiva del sistema, che non si focalizzi sul problema dell'età pensionabile, ma abbia cura di concentrarsi su una analisi nel medio e lungo periodo del sistema previdenziale.

Occorre infatti preoccuparsi della futura la sostenibilità di carattere sociale del nostro sistema previdenziale, avendo cura di valutare l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali a garantire un'esistenza dignitosa ai futuri pensionati assoggettati all' applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa. Va ricordato al riguardo come lo stesso Presidente del Consiglio abbia stigmatizzato il rischio insito in un modello che comporterà, nei prossimi anni, tassi di sostituzione delle pensioni anche inferiori al 60% rispetto all'ultima retribuzione percepita.

Il vulnus del sistema previdenziale consegue all'anomalo innesto del metodo di calcolo contributivo, - che è proprio dei sistemi a capitalizzazione - su un sistema a ripartizione, fattore che determina un accantonamento solo virtuale dei montanti contributivi, che, proprio per questo motivo, non possono produrre alcun rendimento.

Come se ciò non bastasse, tali montanti non vengono nemmeno rivalutati in base all'andamento dell'inflazione, ma in base all'andamento del PIL, cosa che ovviamente determina una costante erosione dei medesimi.

La CISAL, ormai da anni evidenzia le discrasie di un sistema che produrrà una nuova categoria di pensionati poveri, costituita da persone che pur avendo lavorato e contribuito allo sviluppo del Paese, si troveranno a dover far conto con l'indigenza dopo il collocamento a riposo.

§§§

## FAMIGLIA

In tema di famiglia e natalità, si prende atto del rafforzamento dei congedi parentali (30 gg aggiuntivi pagati al 60%), dei sostegni per asilo nido per coloro che hanno almeno 2 figli.

Riguardo alla misura mirata al sostegno lavoratrici madri, l'articolo 37 prevede, fino a tutto il 2026, l'azzeramento degli oneri di contribuzione a carico delle donne lavoratrici (con contratto a tempo indeterminato, escluso il lavoro domestico) con almeno tre figli, fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo. In via sperimentale, per il solo anno 2024 (la previsione contenuta nel testo, che vedeva il beneficio fino al 2026, è stata successivamente corretta) è previsto il medesimo beneficio per i medesimi soggetti ma fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

**Al riguardo si ritiene in primis che il beneficio debba essere confermato fino al 2026 anche per le lavoratrici con due figli (come previsto prima della correzione del testo), che debba essere esteso anche alle lavoratrici con rapporti di lavoro discontinui e non solo a tempo indeterminato e che una misura di agevolazione, magari di misura inferiore, possa e debba essere concessa (a parità di condizioni) anche al lavoratore padre nel caso in cui la madre non lavori.**

E' doveroso infine segnalare le disposizioni di cui al secondo comma dell'art.11 che prevedono un **aumento dell'aliquota IVA dal 5% al 10%** per determinati prodotti alimentari per bambini e fanciulli, per i pannolini per bambini e per prodotti destinati alla protezione dell'igiene intima femminile. Pur considerando lo scarso effetto che l'introduzione dell'aliquota IVA agevolata al 5% ha prodotto sui prezzi finali di tali beni, che non hanno subito significative riduzioni, si ritiene, tuttavia, che l'aumento dell'aliquota disposto dalla norma in esame comporterebbe, di converso, un



innalzamento dei prezzi per il consumatore, vanificando, peraltro, in parte gli effetti positivi delle disposizioni introdotte dal DDL e richiamate nel presente paragrafo.

§§§

## **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La trasformazione e l'incremento delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale del fondo TPL sono ormai un'urgenza che deve essere posta al centro del dibattito nazionale. Questo è particolarmente importante considerando le esigenze e i problemi quotidiani legati a questo servizio essenziale, nonché il ruolo fondamentale che svolgono le città metropolitane e le grandi aree urbane.

È fondamentale che le risorse finanziarie destinate siano adeguate per soddisfare le esigenze delle persone e delle comunità. Questo significa considerare sia la quantità di risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del trasporto pubblico locale, sia la loro distribuzione in modo equo e proporzionato alle necessità di ciascuna città metropolitana e grande area urbana. Si tratta infatti di un contesto in forte cambiamento, caratterizzato da una crescente digitalizzazione e dalla necessità di promuovere la sostenibilità ambientale. Pertanto, le risorse finanziarie destinate al devono essere utilizzate non solo per migliorare l'efficienza del sistema, ma anche per adattarlo e renderlo più sostenibile dal punto di vista ambientale.

In tal senso, per quanto concerne il rifinanziamento del Fondo istituito dall'art.1 comma 200 del DL 34/2020, previsto dall'art. 10 del DL 145/2023 (decreto anticipi), si rileva positivamente la presa di coscienza relativamente all'emergenza che sta colpendo il settore del Trasporto Pubblico Locale e le pesanti ripercussioni che la stessa causerebbe sulla mobilità del Paese unitamente alle conseguenti ricadute economiche.

Ciononostante, nel merito risulta necessario evidenziare come le somme messe a disposizione, pari ad un massimo di 500 milioni di euro per il solo anno 2023, siano misure “una tantum” riferite alla sola compensazione della riduzione dei ricavi tariffari conseguenti alle limitazioni alla capienza dei mezzi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 e non tengano assolutamente in considerazione né l'aumento dei costi inflattivi, in particolare trainati dall'aumento dei beni energivori e dei combustibili, che da soli stimano in un incremento “strutturale” dei costi nell'ordine di 1 miliardo di euro.

Risulta inoltre opportuno, al fine di evidenziare l'insufficienza in prospettiva delle risorse dedicate al TPL, tenere in considerazione l'imminente scadenza del CCNL di riferimento, il cui rinnovo, stando alle richieste unitarie delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, avrebbe un ulteriore costo strutturale pari a circa 900 milioni di euro.